

REGOLAMENTO (CEE) N. 1329/90 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1251/89 ⁽⁵⁾, prevede, all'articolo 3, la concessione di un premio agli acquirenti di tabacco in foglia raccolto nella Comunità e agli articoli 5 e 6 un regime di intervento per i tabacchi comunitari; che attualmente si può presentare domanda di premio e di intervento senza che vi siano indicazioni precise circa i termini di presentazione;

considerando che ai fini di migliorare il controllo nel settore del tabacco e di rendere più efficace il funzionamento del regime dei quantitativi massimi garantiti istituito dal regolamento (CEE) n. 1114/88 ⁽⁶⁾, che modifica il regolamento (CEE) n. 727/70, nonché ai fini di una corretta gestione è opportuno limitare, tenuto conto delle pratiche culturali e commerciali nel settore del tabacco, il periodo in cui è possibile concedere il premio e il periodo nel quale è ammesso il conferimento all'intervento e, d'altro lato, è opportuno prevedere una scadenza entro la quale, poco dopo il raccolto, tutti i tabacchi che beneficiano del premio o del regime d'intervento sono sottoposti a un regime di controllo;

considerando che per la limitazione del periodo in cui può essere concesso il beneficio del premio si rende opportuno, ai fini della certezza del diritto e di un'applicazione uniforme di tutti gli Stati membri, precisare le condizioni di concessione del premio; che è in particolare necessario indicare esplicitamente, conformemente alla prassi già vigente in vari Stati membri, che il premio può essere concesso solo su presentazione della prova che il tabacco è stato venduto per essere incorporato in prodotti manufatti o esportato nei paesi terzi;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede la concessione di un premio, a determinate condizioni, a favore degli acquirenti di tabacco in foglia di origine comunitaria; che una delle condizioni suddette è

l'esistenza di un contratto concluso dall'acquirente con il produttore; che lo strumento più adeguato per promuovere gli obiettivi del miglioramento qualitativo dei tabacchi comunitari, l'equilibrio tra offerta e domanda e l'incoraggiamento di programmi di riconversione verso varietà ricercate sul mercato è costituito da un contratto di coltura europeo stipulato dall'acquirente con il venditore di tabacco in foglia di origine comunitaria; che è pertanto opportuno prevedere, quale condizioni per la concessione del premio, la stipulazione del contratto di coltura europeo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede un regime di quantitativi massimi garantiti (QMG); che questo regime comporta in particolare la fissazione, nell'ambito di un quantitativo di produzione globale di 385 000 t di tabacco in foglia per la Comunità, di un QMG per varietà o gruppo di varietà della produzione comunitaria, il cui superamento implica una riduzione proporzionale dei prezzi e dei premi; che la fissazione dei QMG per varietà o gruppo di varietà si riferisce al raccolto dell'anno successivo; che il QMG globale e il livello massimo delle riduzioni in caso di superamento dei QMG per varietà o gruppo di varietà sono stati fissati per i raccolti 1988, 1989 e 1990; che è opportuno pertanto fissare il QMG globale e il massimale delle riduzioni per i prossimi tre raccolti;

considerando che l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 727/70 prevede di scoraggiare ogni estensione della tabacchicoltura al di là delle zone in cui è esercitata tradizionalmente, mediante la limitazione dell'applicazione dei prezzi e premi alle varietà di tabacco coltivate nei comuni tradizionali di produzione; che in pratica si è rilevato che in Francia, data la superficie relativamente piccola dei comuni, l'applicazione dell'articolo 7 bis frena la riconversione varietale; che per consentire il corretto svolgimento di questi programmi, occorre limitare in Francia le concessioni dei prezzi e premi alle varietà provenienti da cantoni, e non da comuni, tradizionali di produzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 727/70 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente testo:

«1. È concesso un premio alle persone fisiche o giuridiche che acquistano tabacco in foglia direttamente dai produttori comunitari.

⁽¹⁾ GU n. C 49 del 28. 2. 1990, pag. 100.⁽²⁾ GU n. C 96 del 17. 4. 1990.⁽³⁾ GU n. C 112 del 7. 5. 1990, pag. 34.⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 16.⁽⁶⁾ GU n. L 110 del 29. 4. 1988, pag. 33.

Il premio è concesso solo agli acquirenti:

- i) che hanno concluso con i produttori un contratto di coltura europeo entro la data che sarà fissata a norma del disposto del paragrafo 3;
- ii) che sottopongono il prodotto così acquistato alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento;
- iii) che sottopongono il tabacco ad un regime di controllo anteriormente al 15 maggio successivo all'anno del raccolto;
- iv) che entro i quattro anni successivi all'anno del raccolto forniscono la prova che il tabacco è stato venduto per essere incorporato in prodotti manufatti o esportato nei paesi terzi,
 - o che si impegnano, dopo aver sottoposto il tabacco alle operazioni di prima trasformazione e condizionamento, ad incorporare essi stessi, entro i quattro anni successivi al raccolto in questione, il tabacco in prodotti manufatti o ad esportarlo nei paesi terzi.

2. In deroga al disposto del paragrafo 1, punti i) e ii) e fatta salva la presentazione delle dichiarazioni di coltura entro la data che sarà stabilita a norma del disposto del paragrafo 3, il premio è concesso ai produttori, singoli o associati, che sottopongono il proprio tabacco in foglia alle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento.»

2) All'articolo 4, il testo del paragrafo 5 è modificato come segue:

a) L'ultima frase del primo comma è sostituita dal seguente testo:

«Il quantitativo massimo garantito complessivo per la Comunità è stabilito, per i raccolti dal 1988 al 1993, a 385 000 tonnellate di tabacco in foglia.»

b) Il testo del quarto comma è sostituito dal seguente testo:

«Le riduzioni di cui al terzo comma non possono comunque superare il 5% per il raccolto 1988 e il 15% per i raccolti dal 1989 al 1993.»

3) All'articolo 5, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo:

«1. Fatto salvo l'articolo 6 bis, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare, alle condizioni definite nel presente articolo,

il tabacco in foglia raccolto nella Comunità che viene loro offerto, in quanto non abbia formato oggetto degli acquisti di cui all'articolo 3.

1 bis. L'intervento per i tabacchi in foglia è ammesso solo se il tabacco è stato sottoposto ad un regime di controllo anteriormente al 15 maggio successivo all'anno del raccolto.»

4) All'articolo 6, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente testo:

«5. Fatti salvi il paragrafo 4 e l'articolo 6 bis, gli organismi d'intervento designati dagli Stati membri hanno l'obbligo di acquistare il tabacco in colli che viene loro offerto delle varietà per le quali è fissato un prezzo d'intervento derivato.»

5) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 6 bis

L'acquisto di intervento per il tabacco in foglia e il tabacco in colli è ammesso soltanto se esso viene offerto all'intervento entro i due anni successivi all'anno del raccolto dei rispettivi tabacchi.»

6) All'articolo 7 bis è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Per l'applicazione del paragrafo 1 sul territorio francese al comune è sostituito il cantone.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il punto 6 dell'articolo 1 è applicabile a decorrere dal raccolto 1989.

I punti 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 sono applicabili a decorrere dal raccolto 1991.

Tuttavia gli Stati membri possono mettere in vigore la regola di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto i) del regolamento (CEE) n. 727/70, nella versione del presente regolamento, a decorrere dal raccolto 1990.

Se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, esso deve assicurare un'adeguata informazione degli operatori interessati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. J. O'MALLEY